



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 11 (Accordo)

, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale Le Parti Contraenti favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di cooperazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie. Le Parti Contraenti realizzano e sviluppano la cooperazione nel campo della tutela e dell'uso di proprietà intellettuale in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti e ai trattati internazionali di cui i due Stati sono parti, nonché, per quanto riguarda la parte italiana, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa dell'Unione Europea sulla materia.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it